

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DEL 20 APRILE 2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 19,00 si è riunita in via telematica, mediante piattaforma Meet, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati della "ROSAREMO Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale", in breve "ROSAREMO ASD APS", con sede legale in Roma (RM), Via Canino n. 21, CAP 00191, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) esame e approvazione del nuovo testo di statuto di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale;

2) conferimento dei poteri al Presidente per gli adempimenti conseguenti e connessi.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Simona Lavazza, nella qualità di Presidente dell'Associazione, la quale propone di nominare quale segretario verbalizzante la sig.ra Lina Cappellini

Il Presidente constata e dà atto:

– che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale;

– che sono presenti n. 16 associati aventi diritto di voto su complessivi n. 27 associati aventi diritto;

– che sono validamente rappresentati per delega n. 1 associati;

– che, pertanto, sono complessivamente presenti o rappresentati n. 17 associati aventi diritto di voto e che risulta raggiunto il quorum costitutivo richiesto per l'Assemblea straordinaria.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto, il Presidente illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale. In particolare, evidenzia che l'Associazione intende adeguare il proprio assetto statutario alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così da coordinare in modo organico la natura sportiva dilettantistica dell'ente con quella di associazione di promozione sociale. Il Presidente precisa che tale scelta risponde alla volontà di valorizzare, accanto alla pratica e promozione del canottaggio, anche le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione mediante attività inclusive, educative, formative e di aggregazione, con particolare attenzione alla promozione dello sport per tutti, alla partecipazione femminile, giovanile e delle persone in condizioni di fragilità. L'adozione del nuovo statuto è quindi funzionale a consentire all'Associazione di assumere anche la qualifica di associazione di promozione sociale e, per effetto dell'iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore, mantenendo al contempo l'identità e l'operatività di associazione sportiva dilettantistica, con la relativa affiliazione sportiva e con gli adempimenti previsti dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Presidente evidenzia, infine, che tale assetto consentirà all'ente di operare in un quadro normativo più coerente con le attività effettivamente svolte e di accedere, ricorrendone i presupposti di

legge, agli strumenti e alle opportunità previsti per gli enti del Terzo settore e per le associazioni di promozione sociale.

Il Presidente dà atto che il testo del nuovo statuto è stato messo a disposizione degli associati prima della riunione e procede quindi alla lettura, ovvero all'illustrazione analitica, delle principali modifiche apportate rispetto al testo statutario vigente.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, preso atto del testo proposto e condividendone contenuti e finalità, delibera all'unanimità.

DELIBERA

1) di approvare integralmente il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;

2) di adottare il nuovo statuto in sostituzione integrale del precedente testo statutario;

3) di dare mandato al Presidente, con facoltà di apportare al testo le eventuali modifiche non sostanziali, aggiunte, soppressioni o correzioni richieste dalle Autorità competenti, dalla Federazione Italiana Canottaggio, dagli uffici del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dal Registro unico nazionale del Terzo settore, dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti competenti, purché non alterino il contenuto sostanziale della deliberazione assembleare;

4) di conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché provveda alla registrazione del presente verbale e dello statuto allegato presso l'Agenzia delle Entrate, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante, nonché al successivo deposito, invio o comunicazione del nuovo statuto a tutti gli organismi sportivi cui l'Associazione è o sarà affiliata e ai competenti uffici del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e di procedure con l'iscrizione al RUNTS Registro unico nazionale del Terzo settore.

A tal fine, il Presidente comunica all'Assemblea che, in sede di registrazione, sarà richiesta l'applicazione del regime fiscale di favore eventualmente spettante in base alla normativa vigente e, in particolare, dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.35, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

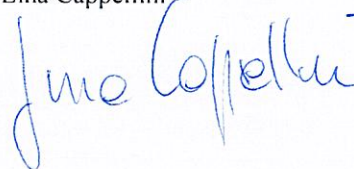
Il Presidente dell'Associazione

Simona Lavazza



Il Segretario verbalizzante

Lina Cappellini



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I:

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data 24/4/2020 Serie 3 al n. 851

Versato € 200,00 (Euro. Duecento) (Euro. Duecento)

IL DIRETTORE

STATUTO

“ROSAREMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE”

Premessa

È costituita l'Associazione “ROSAREMO Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale”, in breve “ROSAREMO ASD APS”, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile e della normativa speciale di settore, d'ora in avanti anche “Associazione”

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'associazione intende svolgere le sue attività conformandosi a quanto indicato dal Consiglio d'Europa nella Carta Europea dello Sport del 1992 e dall'art. 2 lett. nn) del D. Lgs. 36/2021 secondo cui è sport qualsiasi forma di attività sportiva che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), della World Rowing, nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e degli eventuali ulteriori organismi sportivi ai quali deliberi di affiliarsi.

L'Associazione, tramite l'affiliazione sportiva, richiede e mantiene l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e osserva gli adempimenti previsti dall'ordinamento sportivo per il riconoscimento ai fini sportivi.

Art. 1 - Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di “ROSAREMO Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale”, in breve “ROSAREMO ASD APS “ (di seguito anche “Associazione”).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" o di "ASD" e, ricorrendone i presupposti, dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento al canottaggio e alle specialità riconosciute dalla Federazione Italiana Canottaggio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il canottaggio, il coastal rowing, il beach sprint, l'indoor rowing e il pararowing, nonché alle ulteriori discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi ai quali l'Associazione delibera di affiliarsi

In particolare, l'Associazione:

- a) promuove la pratica sportiva del canottaggio quale strumento di educazione, formazione, inclusione, tutela della salute, pari opportunità, aggregazione sociale e crescita personale;
- b) organizza corsi, allenamenti, attività didattiche, iniziative di avviamento, perfezionamento, aggiornamento e formazione sportiva per atleti, tecnici, dirigenti, volontari e operatori;
- c) organizza squadre e gruppi sportivi per la partecipazione a gare, regate, campionati, manifestazioni, eventi promozionali e iniziative sportive nazionali e internazionali;
- d) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili e sostiene, anche mediante lo sport, percorsi di inclusione, empowerment e qualità della vita, con particolare attenzione alle donne e alle persone che hanno vissuto l'esperienza del tumore al seno;
- e) organizza attività culturali, ricreative, divulgative e formative coerenti con le finalità associative, utili alla diffusione della cultura sportiva, del volontariato, della solidarietà e della tutela della persona;
- f) collabora con enti pubblici e privati, istituzioni, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e altri organismi operanti in settori affini o complementari.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale connesse alla pratica sportiva, all'ambiente e al territorio.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione può promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, istituzioni scolastiche, università e altri enti pubblici o privati, progetti, interventi, servizi, studi, attività formative, iniziative di informazione e sensibilizzazione e percorsi integrati finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, all'educazione sanitaria, alla diffusione di corretti stili di vita, al benessere psico-fisico, all'inclusione sociale, all'attività motoria e sportiva adattata, nonché al sostegno di persone fragili, vulnerabili o con disabilità, anche in connessione con la pratica sportiva dilettantistica.

Le eventuali attività aventi rilievo sanitario o socio-sanitario sono svolte esclusivamente nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e, ove necessario, avvalendosi di professionisti abilitati, enti autorizzati o soggetti accreditati.

L'Associazione può altresì partecipare, nei limiti di legge, a procedure di co-programmazione, co-progettazione, convenzionamento, accreditamento e ad altri rapporti collaborativi con le pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di attività e interventi coerenti con le proprie finalità statutarie.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione, concessione, comodato o gestione di impianti, aree, strutture, specchi d'acqua, imbarcazioni e attrezzature per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Al fine dell'affiliazione e del mantenimento dell'affiliazione alla Federazione Italiana Canottaggio, l'Associazione si impegna a dotarsi e mantenere, secondo la normativa federale vigente, di una sede, dell'accesso a uno specchio d'acqua, di almeno un tecnico iscritto all'Albo federale dei Tecnici Sportivi e di idonee imbarcazioni e attrezzature per la pratica o la preparazione alla pratica del canottaggio.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle

finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Organo di amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive

Art. 3 - Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), Via Canino n. 21, CAP 00191.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota associativa è non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda di ammissione del minorenni deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale rappresenta il socio minorenne a tutti gli effetti nei rapporti con l'Associazione sino al raggiungimento della maggiore età.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione, entro sessanta giorni, motiva la deliberazione di rigetto e la comunica all'interessato.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) prendere visione dei libri sociali e dei bilanci secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, i codici di condotta e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

c) mantenere comportamenti ispirati ai principi di lealtà, correttezza, rispetto della persona, tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, in coerenza con i principi dell'ordinamento sportivo e del Terzo settore.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di amministrazione, nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero arrechi danni materiali o morali all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato interessato, il quale può presentare per iscritto le proprie difese prima della deliberazione assembleare.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, quando obbligatorio o nominato.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

Gli associati minorenni esercitano i diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea, per il tramite del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo è riservato agli associati maggiorenni.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può essere effettuata a mezzo lettera, posta elettronica ordinaria, PEC o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento, al recapito risultante dal libro degli associati, nonché mediante affissione presso la sede sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per deliberare sulle modificazioni statutarie e sullo scioglimento, fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, dell'Organo di controllo;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti eventualmente sottoposti alla sua approvazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione, i medesimi non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

L'Organo di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti, fermo restando il limite massimo di tre mandati consecutivi.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- d) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- e) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- f) individua le attività diverse esercitabili ai sensi di legge e ne documenta il carattere secondario e strumentale;
- g) delibera su atti e contratti inerenti alle attività associative;
- h) cura gli adempimenti connessi alle affiliazioni sportive, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, ove ricorra, al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- i) adotta e aggiorna i regolamenti interni, i modelli organizzativi e i codici di condotta richiesti dalla normativa vigente o dagli organismi affilianti.

L'Organo di amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che si trovino in cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla legge o dall'ordinamento sportivo. I dirigenti sociali non possono essere tesserati come dirigenti di altro soggetto affiliato o aggregato alla Federazione Italiana Canottaggio. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la

data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nei registri previsti dalla legge o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e può essere riconfermato nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di cessazione anticipata del Presidente, l'Organo di amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, ove necessario.

Art. 14 - L'Organo di controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta, ove predisposto, che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida vigenti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, ove previsto.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro dieci giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

I libri sociali possono essere tenuti anche su supporto informatico, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nello svolgimento delle attività statutarie o nell'incremento del patrimonio.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la normativa vigente.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale secondo le forme e i contenuti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce ovvero entro sei mesi in caso di motivate esigenze e, ricorrendone i presupposti, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione ed è corredato dei documenti previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o quando sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione redige, approva, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito, volontari e lavoratori sportivi

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ivi compresi i lavoratori sportivi disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche tra i propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, quale associazione di promozione sociale, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dagli eventuali regolamenti interni adottati dall'Associazione.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive e sociali, prioritariamente associazioni di promozione sociale o associazioni sportive dilettantistiche, ove possibile, operanti nel settore del canottaggio iscritte anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile, nonché le norme dell'ordinamento sportivo.

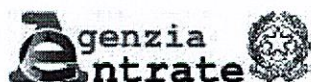
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo osservando i principi previsti dagli Statuti del Coni di cui all'art 29 e del CIP di cui all'articolo 33 e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Paralimpico (IPC) Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

L'associazione si impegna ad osservare i principi di pari opportunità, della lealtà sportiva e delle norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

L'associazione, i suoi associati, i tesserati e tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e degli eventuali ulteriori organismi affilianti, nonché i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinamento sportivo.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dagli Organismi Sportivi affilianti anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 6 - EUR TORRINO

Registrazione di Atto Privato

Il 24/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJT , serie 3 , numero 851

data di stipula: 20/04/2026

ident.vo telematico: TJT26L000851000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96439080589

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96439080589				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

DELEGA IRREVOCABILE A: **BP&R Banca S.p.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

basare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

codice sede causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

codice ente/
codice comune

Immob. variat. Acc. Saldo numero immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

detrazione

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

BP&R Banca S.p.A.

EURO +

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB